

DIS02a01 LET01t01

DECRETO 23 APRILE 1992 PRESIDENTE CONSIGLIO
DEI MINISTRI (stralcio) (*)
(G.U. 6-5-1992, N. 104)

LIMITI MASSIMI DI ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTRICO E MAGNETICO
GENERATI ALLA FREQUENZA INDUSTRIALE NOMINALE (50 HZ) NEGLI
AMBIENTI ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO.

(*) La presente legge riguarda gli argomenti DIS (Distanze dalle
costruzioni) e LET (Linee elettriche, telefoniche e
telegrafiche).

Art. 1.
CAMPO DI APPLICAZIONE

[1] Il presente decreto fissa i limiti massimi di esposizione,
relativamente all'ambiente esterno ed abitativo, ai campi elettrico
e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz).
[2] Non si applica alle esposizioni professionali sul luogo di
lavoro ed alle esposizioni intenzionali di pazienti sottoposti a
diagnosi e cure mediche.

Art. 2.
DEFINIZIONI

[1] Ai fini dell'applicazione del presente decreto si assumono
le seguenti definizioni:
a) intensità di campo elettrico è: il valore quadratico medio delle
tre componenti mutuamente perpendicolari in cui si può pensare
scomposto il vettore campo elettrico nel punto considerato,
misurato in volt al metro (V/m);
b) intensità di induzione magnetica è: il valore quadratico medio
delle tre componenti mutuamente perpendicolari in cui si può pensare
scomposto il vettore campo magnetico nel punto considerato,
misurato in tesla (T);
c) elettrodotto è: l'insieme delle linee elettriche
propriamente dette, sottostazioni e cabine di trasformazione.

Art. 3.
MISURE

[1] Le misure dei campi elettrico e magnetico di cui all'art. 1
dovranno essere effettuate secondo gli specifici standard
internazionali riconosciuti.
[2] Gli aggiornamenti eventualmente necessari circa i metodi e le
condizioni di riferimento per le misure, nonchè gli standard per la
strumentazione, saranno definiti, su proposta della commissione di
cui al successivo art. 8, con decreto del Ministro
dell'ambiente.

Art. 4.
LIMITI DI ESPOSIZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

[1] Sono definiti i seguenti limiti:
- 5 Kv/m e 0,1 mT, rispettivamente per l'intensità di campo
elettrico e di induzione magnetica, in aree o ambienti in cui si
possa ragionevolmente attendere che individui della popolazione
trascorrono una parte significativa della giornata;
- 10 Kv/m e 1 mT, rispettivamente per l'intensità di campo
elettrico e di induzione magnetica, nel caso in cui l'esposizione
sia ragionevolmente limitata a poche ore al giorno.

[2] I valori di campo elettrico sono riferiti al campo elettrico imperturbato, intendendosi per tale un campo elettrico misurabile in un punto in assenza di persone, animali e cose non fisse.

Art. 5.

DISTANZE DI RISPETTO DAGLI ELETTRODOTTI

[1] Con riferimento alle linee elettriche aeree esterne a 132 kV, 220 kV e 380 kV, si adottano, rispetto ai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, le seguenti distanze da qualunque conduttore della linea:

- linee a 132 kV _ 10 m;
- linee a 220 kV _ 18 m;
- linee a 380 kV _ 28 m.

[2] Per linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 kV e inferiore a 380 kV, la distanza di rispetto viene calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate.

[3] Per linee a tensione inferiore a 132 kV restano ferme le distanze previste dal decreto interministeriale 16-1-1991.

[4] Per eventuali linee a tensione superiore a 380 kV le distanze di rispetto saranno stabilite dalla commissione di cui al successivo art. 8.

[5] La distanza di rispetto dalle parti in tensione di una cabina o da una sottostazione elettrica deve essere uguale a quella prevista, mediante i criteri sopra esposti, per la più alta tra le tensioni nella cabina o sottostazione stessa.

Art. 6.

AUTORIZZAZIONI

[1] Per gli elettrodotti di nuova costruzione, ai fini autorizzativi, rimangono ferme le disposizioni di cui alla legge 9-1-1991, n. 9 e la normativa che regola i rischi da elettrocuzione.

Art. 7.

RISANAMENTI

[1] Nei tratti di linee elettriche esistenti dove non risultano rispettati i limiti di cui all'art. 4 e le condizioni di cui all'art. 5 dovranno essere individuate azioni di risanamento. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, gli esercenti degli elettrodotti dovranno presentare al Ministero dell'ambiente una relazione contenente i criteri generali di intervento e i criteri di priorità scelti, basati anche su parametri oggettivizzabili quali individui esposti per Km, valori di dosi cumulative e simili.

[2] Nei successivi dodici mesi gli esercenti dovranno presentare i progetti delle tratte di elettrodotti interessate al risanamento. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, i Ministeri dell'ambiente, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici dovranno definire un accordo procedimentale per la valutazione dei suddetti progetti di risanamento ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla costruzione così come disciplinate dal testo unico 11-12-1933, n. 1775.

[3] Nel progetto di risanamento oltre agli interventi necessari va indicato il programma cronologico.

[4] I programmi di risanamento debbono essere completati entro il 31-12-2004.

Art. 8.

COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA

[1] Per l'aggiornamento normativo e l'approfondimento delle tematiche relative ai problemi igienico-sanitari è istituita con decreto del Ministero dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, un'apposita commissione tecnico-scientifica composta da rappresentanti del Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero della sanità, dell'ENEL, dell'ENEA, dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPESL.

[2] La commissione è presieduta dal direttore generale del servizio per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico e delle industrie a rischio del Ministero dell'ambiente.
